

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**  
**(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n.509/1998)**

**TRA**

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica, con sede in Roma, Piazza Ateneo Salesiano, 1, C.F. 04528181003, qui di seguito chiamata Scuola nella persona del suo Legale Rappresentante Prof.ssa Carla Maria de Nitto, nata a Mesagne (BR) , il 12/07/1955, C .Fiscale DNTCLM55L52F152V

**E**

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, con sede legale in Sassari Via Enrico Costa n 57 - cap 07100 codice fiscale 92005870909 e partita IVA 00935650903, nella persona del Commissario Straordinario Dr. Massimo Temussi. Delegato alla stipula della convenzione Dr. Giovanni Salis Responsabile SC Formazione, Ricerca e Cambiamento Organizzativo, con deliberazione n. 1091 del 23.10.2018

**PREMESSO CHE**

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie, che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenze; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. \* prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo degli allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- La scuola è riconosciuta per la formazione in psicoterapia: Decreto MURST 20.3.1998 G.U. 20 Aprile 1998 per le sedi di Roma, Cagliari e Venezia.

**LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Articolo 1**

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute, assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico

applicative. Nell'Azienda/Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 20 per anno, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

I tirocinanti potranno essere accolti presso le seguenti strutture: Dipartimenti Salute Mentale e Dipendenze, Dipartimenti di Prevenzione, Distretti, Presidi Ospedalieri dell'ATS Sardegna.

## **Articolo 2**

All'attività di tirocinio di cui all'articolo 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.

## **Articolo 3**

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d, della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro:

durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da n tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Azienda ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- a. Il nominativo del tirocinante;
- b. I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
- c. Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante;
- d. Le strutture dall'Azienda ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.), con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

## **Articolo 4**

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

1. Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
2. Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
3. Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
4. Rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalla legge n.196/2003 e s.m.i, dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 sul trattamento dei dati personali

## **Articolo 5**

La 54-IFREP Scuola Superiore in Psicologia Clinica assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio;

- l'invio delle relative polizze assicurative all'Azienda/Ente ospitante è propedeutica all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.
- La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente ma rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, alla Scuola.

#### **Articolo 6**

Le parti contraenti si impegnano ad assolvere tutti gli obblighi indicati dal D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

#### **Articolo 7**

In conformità al Regolamento UE 679/2016, il soggetto promotore ed il soggetto ospitante, assumono l'impegno a trattare i dati personali che verranno fra di essi reciprocamente comunicati nel corso dello svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, per le sole finalità indicate nella stessa ed in modo strumentale all'espletamento della convenzione medesima, nonché per adempiere esclusivamente ad obblighi di legge, della normativa comunitaria e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali ed in ogni caso con modalità tanto manuali quanto automatizzate rispettose dei principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare comunque la riservatezza e i diritti degli interessati e nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, secondo le prescrizioni del Regolamento UE.

L'Istituto di specializzazione in psicoterapia dichiara di aver preso integrale visione di tutte le informazioni relative al trattamento dei dati personali contenute nella pagina web [www.atssardegna.it](http://www.atssardegna.it) sezione "privacy". Resta inteso che la violazione delle previsioni contenute nel presente articolo espone la Parte inadempiente al risarcimento in favore dell'altra Parte di danni eventualmente cagionati.

#### **Articolo 8**

La convenzione avrà validità di anni 4 (quattro), a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, il rinnovo della convenzione potrà avvenire solo a seguito di espressa formale richiesta da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

Modifiche alla presente convenzione dovranno essere concordate tra le parti firmatarie e recepite da apposito atto aggiuntivo.

#### **Articolo 9**

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

### **Articolo 10**

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

### **Articolo 11**

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura approvazione conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

54 IFREP  
Scuola Superiore in Psicologia Clinica  
Il Rappresentante Legale dell'IFREP-93

Prof.ssa Carla Maria de Nitto

ATS Sardegna  
Delegato alla stipula  
Direttore della SC Formazione  
Ricerca e Cambiamento Org.vo

Dr. Giovanni Salis